



COMUNE DI VALLE SALIMBENE

Provincia di Pavia

Ordinanza n° 4 del 3. aprile 2014

OGGETTO: PROVVEDIMENTI PER LA PREVENZIONE E IL CONTROLLO DELL' INFESTAZIONE DA AEDES ALBOPICTUS (ZANZARA TIGRE) NEL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2014

IL SINDACO

Premesso che:

- la *Aedes Albopictus (zanzara tigre)* può causare anche problemi di carattere sanitario, per la sua capacità di trasmettere agenti patogeni responsabili di malattie infettive;
- alcuni fattori ambientali, quali principalmente la presenza di piccole raccolta d'acqua, sono in grado di favorire l'insediamento della *Aedes Albopictus (zanzara tigre)*;
- Viste le note della Direzione Generale Sanità della Regione Lombardia avente per oggetto "Misure di lotta per il contenimento delle zanzare e delle zecche e prevenzione degli eventuali focolai di malattie trasmesse da vettori
- Viste le comunicazione del Dipartimento di Prevenzione dell'A.S.L. di Pavia che evidenziano l'opportunità di emettere dei provvedimenti al fine di contenere la diffusione delle zanzare;
- Ravvisata la necessità di recepire le disposizioni dell'A.S.L. e dover adottare misure per la prevenzione dei disagi della cittadinanza e per la tutela della salute e dell'ambiente;
- Dato atto che è opportuno provvedere ad eseguire idonei interventi di disinfezione anche contro le altre specie di zanzare presenti sul territorio comunale;

Visto il vigente Regolamento Locale d'Igiene;
visto l'art. 107 del D.Lgs 267 del 18.08.2000;

ORDINA

nel periodo compreso tra il 15 aprile e il 31 ottobre:

ai soggetti gestori, responsabili, o coloro che comunque ne abbiano l'effettiva disponibilità, di aree strutturate con sistemi di raccolta delle acque meteoriche (privati cittadini, amministratori condominiali), di:

- evitare l'abbandono negli spazi aperti pubblici e privati (compresi terrazzi, balconi e lastrici solari) di contenitori nei quali possa raccogliersi acqua piovana ed evitare qualsiasi raccolta d'acqua stagnante anche temporanea,
 - procedere, allo svuotamento dell'eventuale acqua in essi contenuta e alla loro sistemazione in modo da evitare accumuli idrici a seguito di pioggia.
- In alternativa procedere alla loro chiusura mediante rete zanzariera o coperchio a tenuta o allo svuotamento giornaliero con divieto di immissione dell'acqua nei tombini;
- trattare l'acqua presente in tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche presenti negli spazi di proprietà privata ricorrendo a prodotti di sicura efficacia larvicida. La periodicità dei trattamenti deve essere congruente alla tipologia del prodotto usato secondo le indicazioni riportate in etichetta; il trattamento deve essere comunque effettuato dopo ogni pioggia.

In alternativa procedere alla chiusura degli stessi tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche con rete zanzariera che deve essere opportunamente mantenuta in condizioni di integrità;

- svuotare regolarmente gli oggetti e contenitori con presenza di acqua situati nelle proprie aree private (giardini, terrazzi, cortili, ecc);
- provvedere nei cortili e nei terreni scoperti dei centri abitati, e nelle aree ad essi confinanti incolte od improduttive, al taglio periodico dell'erba;

ai gestori di depositi, anche temporanei, di copertoni per attività di riparazione, rigenerazione e vendita e ai detentori di copertoni in generale, di:

- stoccare i copertoni, dopo averli svuotati di eventuali raccolte d'acqua al loro interno, al coperto o in container dotati di coperchio o, se all'aperto, proteggerli con teli impermeabili in modo tale da evitare raccolte d'acqua sui teli stessi,
- svuotare i copertoni da eventuali residui di acqua accidentalmente rimasta al loro interno, prima di consegnarli alle imprese di smaltimento, di rigenerazione e di commercializzazione;

alle Aziende agricole e zootecniche e a chiunque detenga animali per allevamento, di:

- curare il perfetto stato di efficienza di tutti gli impianti e dei depositi idrici utilizzati, allo scopo di evitare raccolte, anche temporanee, di acqua stagnante;
- procedere autonomamente con disinfezioni periodiche dei focolai larvali e degli spazi verdi;

ai soggetti pubblici e privati gestori, responsabili o comunque ne abbiano l'effettiva disponibilità, di corsi d'acqua, cigli stradali e scarpate, aree incolte e aree dismesse, di:

- mantenere le aree libere da sterpaglie o altri materiali che possano favorire il formarsi di raccolte d'acqua stagnanti;

ai proprietari e responsabili, o ai soggetti che comunque ne abbiano l'effettiva disponibilità, di depositi e attività industriali, artigianali e commerciali, con particolare riferimento alle attività di rottamazione e in genere di stoccaggio di materiali di recupero, di:

- adottare tutti i provvedimenti atti a evitare che i materiali permettano il formarsi di raccolte d'acqua

In alternativa svuotare delle raccolte idriche dopo ogni pioggia;

- assicurare, nei riguardi dei materiali stoccati all'aperto trattamenti di disinfezione dei potenziali focolai larvali da praticare entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica;

ai responsabili di cantieri, di:

- evitare raccolte idriche in bidoni e altri contenitori; qualora l'attività richieda la disponibilità di contenitori con acqua, questi debbono essere dotati di copertura oppure debbono essere svuotati completamente con periodicità non superiore a 5 giorni;

- provvedere, in caso di sospensione dell'attività del cantiere, alla sistemazione di tutti i materiali presenti in modo da evitare raccolte di acque meteoriche.

a tutti i conduttori di orti e giardini, di:

- privilegiare l'annaffiatura diretta pompa o con contenitore da riempire di volta in volta e da svuotare completamente dopo l'uso;

- sistemare tutti i contenitori e altri materiali (es. teli di plastica) in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia;

- chiudere con coperchi a tenuta o con rete zanzariera fissata e ben tesa gli eventuali serbatoi d'acqua.

DISPONE

• che la presente sia pubblicata sul sito del Comune www.vallesalimbene.org per tutto il periodo di validità ed, al fine di darne la maggiore pubblicità, sia resa nota alla cittadinanza per mezzo di manifesti;

• che la presente ordinanza sia trasmessa al Comando di Polizia Locale Unione Lombarda Terre Viscontee Basso Pavese ed alla A.S.L. competente per territorio.

AVVERTE

Che chiunque violi quanto disposto con la presente ordinanza sarà punibile con una sanzione amministrativa da euro 25 sino a euro 500 ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. 18-08-2000, n. 267.

DEMANDA

alla Polizia Locale Unione Lombarda Terre Viscontee Basso Pavese la vigilanza sulla presente ordinanza

Valle Salimbene 3 aprile 2014

IL SINDACO
Daniela Gatti Comini